
INDICE (*)

<i>Prefazione di Stefano Lucchini</i>	XXIX
---	------

Art. 2784 (Nozione)

1. Considerazioni introduttive	4
2. La natura giuridica del pegno (e dell'ipoteca): ricostruzioni	8
3. La realtà del pegno	13
4. Una lettura funzionale: il pegno come "riserva di utilità"	17
5. Il terzo datore di pegno.	20
6. I caratteri del pegno: l'accessorietà rispetto all'obbligazione garantita .	23
7. <i>Segue.</i> La costituzione in pegno della medesima cosa per garantire più crediti	28
8. <i>Segue.</i> Una pluralità di garanzie del medesimo credito	32
9. <i>Segue.</i> Le vicende modificative del credito garantito	35
10. <i>Segue.</i> La cessione del pegno (e del grado di prelazione)	37
11. L'indivisibilità (rinvio)	39
12. L'oggetto del pegno: una lettura d'insieme con le norme dettate in materia di ipoteca	40
13. <i>Segue.</i> Il pegno di cosa futura. Il pegno <i>omnibus</i>	42
14. <i>Segue.</i> Il pegno di cosa altrui	50
15. <i>Segue.</i> Il pegno di beni (e diritti) impignorabili. Il pegno di cosa pignorata	53
16. <i>Segue.</i> Il pegno di beni in comunione	55
17. <i>Segue.</i> Il pegno di diritti reali: l'usufrutto e la nuda proprietà come oggetto di pegno	58
18. <i>Segue.</i> Il pegno di universalità di mobili e il pegno d'azienda	61
19. Il pegno irregolare: profili ricostruttivi.	71
19.1. <i>Segue.</i> Il pegno irregolare: disciplina	88

(*) Vittorio Occorsio ha redatto: artt. 2784-2785; artt. 2788-2794; art. 1, D.L. 59/2016. Elena Guardigli ha redatto: artt. 2786-2787; artt. 2795-2807.

20. Il pegno di titoli di credito. La <i>cartolarizzazione</i> del vincolo sul titolo non dematerializzato	100
20.1. L'oggetto del vincolo. I titoli di credito rappresentativi di merci . .	104
20.2. I titoli di credito al portatore e i titoli di credito all'ordine . . .	107
20.3. I titoli di credito nominativi	111
20.4. La costituzione del pegno su titoli di credito in ossequio alle sole previsioni di cui al Libro VI, Titolo III, Capo III del codice civile .	113
20.5. Il subpegno di titoli di credito	115
20.6. I titoli di credito dematerializzati	117
20.7. Il pegno di partecipazioni sociali: il pegno di azioni. La costituzione	118
20.8. <i>Segue</i> . I diritti spettanti all'azionista e al creditore pignoratizio. Il pegno di quote di s.r.l. e di partecipazioni in società di persone: rinvio	121
21. Il pegno c.d. rotativo, il pegno di crediti e di altri diritti (rinvio)	129

Art. 2785 (*Rinvio a leggi speciali*)

1. Dal pegno ai "pegni": i c.d. "pegni non codicistici"	133
2. Il pegno senza spossessamento: le fattispecie legislative	134
3. <i>Segue</i> . I privilegi mobiliari speciali e il privilegio di cui all'art. 46 t.u.b.: la generalizzazione di una garanzia non possessoria dei beni d'impresa. . . .	140
4. Il pegno rotativo	146
4.1. <i>Segue</i> . L'evoluzione del pegno rotativo.	151
4.2. Il pegno rotativo <i>ex lege</i> : l'art. 83 <i>octies</i> t.u.f.	155
4.3. <i>Segue</i> . Il pegno rotativo (e non possessorio) sugli strumenti finanziari digitali (d.l. 17 marzo 2023, n. 25). Tecnologia DLT e <i>token</i>	159
4.4. <i>Segue</i> . Il pegno rotativo (e non possessorio) su prodotti DOP e IGP	168
4.5. Il pegno rotativo convenzionale	178
4.6. Il pegno rotativo e le azioni revocatorie	183
5. Il pegno come « contratto di garanzia finanziaria »: la direttiva 2002/47/CE e il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e ss. mm. L'ambito di applicazione.	186
5.1. I contratti di garanzia finanziaria. La disciplina.	190
5.2. L'escussione della garanzia finanziaria	194
5.3. I rapporti con il diritto della crisi d'impresa.	197
6. Il credito su pegno: vecchie e nuove prospettive.	203
7. Il c.d. pegno non possessorio di cui al d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (rinvio) .	208

Art. 2786 (*Costituzione*)

1. La costituzione del diritto di garanzia: negozio costitutivo e spossessamento.	214
---	-----

2.	I titoli per la costituzione del diritto di garanzia. Il pegno legale e il pegno giudiziale	218
2.1.	L'acquisto a titolo originario	220
2.2.	I titoli costitutivi rimessi all'autonomia delle parti: l'atto unilaterale tra vivi o <i>mortis causa</i>	221
2.3.	<i>Segue</i> . La costituzione mediante contratto: contenuto, forma, capacità e rappresentanza	224
2.4.	L'oggetto del contratto di pegno: il credito garantito e la <i>res</i> vincolata. Il c.d. pegno <i>omnibus</i>	230
2.5.	<i>Segue</i> . Gratuità ed onerosità	241
2.6.	La riserva di pegno e la riserva di costituzione di pegno	243
3.	La consegna della cosa: uno sguardo al passato	243
3.1.	<i>Segue</i> . La funzione dello spossessamento	247
3.2.	Le modalità della consegna	252
3.3.	Il rapporto tra il creditore pignoratizio e il bene: possesso o detenzione?	254
3.4.	Il pegno costituito mediante la consegna ad un terzo	260
3.5.	La concustodia	266
3.6.	Il pegno non possessorio (rinvio)	269
4.	La costituzione del pegno su titoli di credito (rinvio)	270
5.	L'estinzione del pegno: cause di estinzione e restituzione dell'oggetto della garanzia.	270
5.1.	L'estinzione del credito garantito	272
5.2.	La perdita irrecuperabile del possesso	274
5.3.	Il perimento del bene	281
5.4.	La confusione	283
5.5.	La scadenza del termine e l'avveramento della condizione risolutiva. L'invalidità e la risoluzione del contratto di pegno. La prescrizione. L'estinzione del diritto del concedente.	285
5.6.	La rinuncia alla garanzia	288
5.7.	L'estinzione, per fatto del creditore, del pegno costituito dal terzo: l'impedimento alla surrogazione del terzo concedente . .	290
5.8.	Le conseguenze dell'estinzione del pegno: la restituzione del bene dato in garanzia	291
6.	I conflitti di acquisto	293
6.1.	Il conflitto tra il creditore pignoratizio ed il terzo acquirente del bene.	297

Art. 2787 (Prelazione del creditore pignoratizio)

1.	Garanzia e prelazione.	303
1.1.	La costituzione del pegno e il diritto di prelazione.	308
2.	L'atto scritto con data certa	315
3.	Il contenuto dell'atto scritto: la « sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa ». Il rapporto con le nozioni di determinatezza e di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c	321

3.1.	<i>Segue.</i> La « sufficiente indicazione del credito »	325
3.2.	<i>Segue.</i> La sufficiente indicazione del bene dato in garanzia. . .	329
3.3.	Il c.d. pegno <i>omnibus</i> e la clausola di estensione a beni e a crediti futuri ed eventuali	331
4.	Il possesso quale presupposto della prelazione	334
5.	La revocabilità del pegno.	337
6.	I conflitti tra più creditori garantiti da pegno sul medesimo bene: cenni . .	344

Art. 2788 (*Prelazione per il credito degli interessi*)

1.	Prelazione e interessi	351
----	----------------------------------	-----

Art. 2789 (*Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio*)

1.	Le azioni a tutela del creditore pignoratizio	355
2.	L'azione di rivendicazione	358
3.	Perdita del possesso e tutela del creditore pignoratizio: scenari.	363
4.	Le vicende del diritto reale di pegno: tra perdita e riacquisto del possesso	365

Art. 2790 (*Conservazione della cosa e spese relative*)

1.	L'obbligazione di custodire il bene concesso in garanzia	371
2.	Il regime delle spese.	378

Art. 2791 (*Pegno di cosa fruttifera*)

1.	I frutti della cosa data in pegno.	383
2.	Miglioramenti, unione, commistione. Pertinenze.	388

Art. 2792 (*Divieto di uso e disposizione della cosa*)

1.	Gli obblighi di comportamento del creditore pignoratizio: divieto d'uso e di disposizione	393
2.	La violazione del divieto d'uso	399
3.	Il subpegno	401

Art. 2793 (*Sequestro della cosa*)

1.	Il sequestro del bene dato in pegno	409
----	---	-----

Art. 2794 (*Restituzione della cosa*)

1. Restituzione e ritenzione della cosa data in pegno. 419
2. Il diritto di ritenzione in presenza di debiti ulteriori 425
3. La configurabilità di forme di ritenzione convenzionale 431

Art. 2795 (*Vendita anticipata*)

1. La vendita anticipata: *ratio* e inquadramento. 439
2. *Segue*. La vendita anticipata richiesta dal creditore 445
3. *Segue*. La richiesta della vendita anticipata (o della restituzione a fronte della sostituzione con altra garanzia reale) da parte del costituente . . 452
4. Deterioramento del bene e buona fede oggettiva, nell'ottica della cooperazione tra creditore e costituente 455

Art. 2796 (*Vendita della cosa*)**Art. 2797** (*Forme della vendita*)

1. La tutela del creditore pignoratizio a fronte dell'inadempimento del debitore 463
2. L'esecuzione speciale pignoratizia: inquadramento 466
3. L'opposizione all'esecuzione. La vendita nonostante l'opposizione . . . 474
4. La vendita. La diligenza richiesta al creditore pignoratizio 483
5. *Segue*. Garanzie 488
6. Deroche pattizie alla vendita coattiva. Il patto di non vendere la cosa data in pegno. 497
7. L'esecuzione speciale pignoratizia e il concorso dei creditori 501
8. *Segue*. Il concorso di più creditori pignoratizi 506
9. La realizzazione del pegno nella liquidazione giudiziale 506
10. *Segue*. e nelle altre procedure concorsuali. 520

Art. 2798 (*Assegnazione della cosa in pagamento*)

1. L'assegnazione della cosa in pagamento: presupposti e modalità 527
2. *Segue*. Gli effetti. I conflitti con i diritti dei terzi sulla cosa 532
3. Il concorso di altri creditori 534

Art. 2799 (*Indivisibilità del pegno*)

1. La declinazione della indivisibilità del pegno 539
2. Indivisibilità e obbligazioni solidali. 542

Art. 2800 (*Condizioni della prelazione*)**Art. 2801** (*Consegna del documento*)

1. La fattispecie. Il credito come oggetto del pegno 549
2. Costituzione, prelazione e opponibilità ai terzi diversi dagli altri creditori 557
3. La consegna del documento probatorio del credito 572
4. Il contenuto del pegno di crediti 574
5. Applicabilità delle norme sul pegno di cose. L'estinzione del pegno di crediti 576
6. Natura giuridica del pegno di crediti 580
7. Pegno e cessione di crediti a confronto 590

Art. 2802 (*Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche*)

1. La riscossione degli interessi e delle altre prestazioni periodiche 597
2. Gli atti conservativi del credito oggetto del pegno. 600

Art. 2803 (*Riscossione del credito dato in pegno*)**Art. 2804** (*Assegnazione o vendita del credito dato in pegno*)

1. Il sistema di tutele apprestato per il creditore pignoratizio nel pegno di crediti 607
2. L'esigibilità del credito dato in pegno: il c.d. *ius exigendi*. 609
 - 2.1. *Segue*. Le vicende dell'oggetto del credito 613
3. L'assegnazione o la vendita del credito ottenuto in garanzia 621
4. Il concorso di altri creditori 622
5. Il pegno di crediti e le procedure concorsuali 625
6. Il pegno di crediti e le garanzie finanziarie 626

Art. 2805 (*Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno*)

1. Le eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno al creditore pignoratizio. Le conseguenze dell'accettazione della costituzione del pegno 631
2. *Segue*. L'eccezione di compensazione 634

Art. 2806 (*Pegno di diritti diversi dai crediti*)**Art. 2807** (*Norme applicabili al pegno di crediti*)

1. Pegno di diritti diversi dai crediti. I c.d. beni immateriali: diritti su titoli di proprietà industriale, diritti d'autore 643
2. *Segue*. Pegno di quote sociali 653
3. Contenuto e disciplina 664

Art. 1, D.L. 59/2016 (*Pegno mobiliare non possessorio*)

- Premessa 675

SEZIONE I: IL PEGNO NON POSSESSORIO COME GARANZIA « FLUTTUANTE »: FATTISPECIE E IPOTESI RICOSTRUTTIVE

1. Le ambiguità del dato normativo: beni determinabili, descrizione dell'oggetto del pegno e iscrizione della garanzia 681
2. « Descrizione del bene »: ricerca di un significato tecnico dell'espressione tramite l'analisi del suo utilizzo nei testi legislativi 685
3. Individuazione del bene e criteri di determinabilità 687
4. Il negozio *per relationem* e l'arbitraggio di parte. Il 'valore' come criterio di determinabilità dell'oggetto del pegno non possessorio . . . 691
5. La determinazione del bene oggetto di pegno ad opera del creditore pignoratizio. Il vincolo del valore come tutela dei terzi creditori. L'ulteriore vincolo dell'inerenza all'attività di impresa. 699
6. Due sotto-categorie di pegno non possessorio: la garanzia 'fissa' e la garanzia 'fluttuante' 704
7. Ancora sulla fase della 'cristallizzazione' della garanzia. Analisi della possibilità del c.d. *refloating*, ossia di un 'ritorno' allo stato 'fluttuante'. Negazione 707
8. La qualificazione della figura come destinazione patrimoniale: esclusione 713
9. Il pegno non possessorio come valida opportunità per garantire il finanziamento delle *start-up*, rispetto alle forme alternative del diritto societario 720

SEZIONE II: LA REALIZZAZIONE DELLA GARANZIA. CONFLITTI E RIMEDI

1. Premessa: i poteri di autotutela nella garanzia pignoratizia nel codice civile e nelle leggi speciali 727
2. Poteri esecutivi e stipulazioni commissorie: la 'positivizzazione' del patto marciano 730
3. Le diverse figure di patto marciano introdotte dal legislatore 745

4. Le forme di escussione del pegno non possessorio: vendita e appropriazione. Riconduzione nell'ambito delle procedure forzate in autotutela.	753
5. Il potere di locare il bene del debitore come inedita forma rimediale di autotutela secondo lo schema di un patto anticretico aggiunto al pegno . . .	762
6. La disciplina del contratto concluso del creditore in autotutela. Applicabilità delle norme sulla vendita e l'assegnazione forzata e sulla locazione	767
7. La tutela risarcitoria come opzione rimediale residuale concessa al debitore	774
8. I criteri di soluzione dei conflitti: i terzi acquirenti e l'operatività dell'art. 1153 c.c.	779
9. I conflitti con i terzi creditori individuali. La regola del <i>money purchase security interest</i>	781
10. Creditore non possessorio e liquidazione giudiziale. Opponibilità alla procedura concorsuale dell'escussione privilegiata.	785
<i>Bibliografia</i>	793
<i>Indice analitico</i>	825

PREFAZIONE

di *Stefano Lucchini* (*)

Potrebbe sembrare *demodé*, nel 2025, dedicare circa 800 pagine al contratto di pegno. Nulla di più sbagliato: l'istituto che forma oggetto di questo lavoro non è mai stato così vivo, come dimostra il suo continuativo utilizzo nel mondo bancario.

L'accesso al credito, motore dello sviluppo di ogni società moderna, in Italia — come nel resto del mondo — funziona meglio e più velocemente se assistito da una garanzia reale. Per tutto ciò che non è bene immobile, e quindi dai beni mobili, ai titoli di credito, ai crediti, ai beni immateriali, lo strumento giuridico per dare questa garanzia è il pegno che, nelle sue molteplici declinazioni, assume dunque un ruolo centrale, destinato a riverberarsi in modo considerevole nella vita delle singole persone, oltre che nella crescita del sistema imprenditoriale e nel salvataggio delle imprese in difficoltà.

Questo è il punto chiave a monte dell'importante lavoro degli Autori, che hanno trattato l'inquadramento giuridico dell'istituto e tutti i suoi possibili utilizzi, senza rimanere nell'empireo della dottrina, ma concentrandosi, pure, sul concreto svolgersi del rapporto di pegno, con particolare attenzione alla fase più critica, quella esecutiva.

Se ne trae, da questo lavoro, una rivalutazione sull'importanza e della modernità della figura, che possiamo definire necessaria alla convivenza civile, proprio perché attivata non solo come ultimo tentativo di uscire da difficoltà economiche — e, quindi, per far

(*) Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo e Presidente FEduF, Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio

fronte alle necessità di vita importanti dei “privati cittadini” — ma anche e soprattutto quale strumento, per gli imprenditori, funzionale all’ottenimento della liquidità necessaria per la crescita e lo sviluppo delle proprie imprese ovvero per il superamento di situazioni di crisi: basti pensare alla molteplicità di figure, dal pegno su partecipazioni sociali o su crediti al “conto corrente pignato” a favore degli istituti bancari, quest’ultimo spesso necessario, tra l’altro, per garantire, attraverso la canalizzazione dei flussi della continuità aziendale, il pagamento dei creditori sottoscrittori di accordi di ristrutturazione dei debiti o di altre forme d’intesa con il debitore.

L’organicità dell’Opera nell’affrontare il pegno è coniugata, si diceva, all’attenzione ai profili rimediali e funzionali dell’istituto nelle sue varie applicazioni, anche quelle delle discipline speciali.

Non vi è di ostacolo la natura di “Commentario”: gli Autori pongono al centro dell’Opera la figura e la disciplina codicistica del pegno, ma da essa sapientemente si allontanano per affrontare anche le normative di settore via via succedutesi per rendere l’istituto più confacente alle esigenze dell’impresa — concentratesi nell’allentamento del requisito dello spossessamento del debitore, dato che la consegna del bene al creditore lo priverebbe dei fattori della produzione e quindi non disporrebbe degli strumenti per trarre le risorse necessarie a ripagare il proprio debito — per poi ritornare alla normativa codicistica che mantiene tuttora una centralità assoluta, soprattutto per i pegni contratti dal privato cittadino.

Seguire la normativa codicistica per un istituto così complesso non è certo compito facile, ma gli Autori vi riescono, anche affrontando tutti i temi classici che essa coinvolge, dalla natura (reale o consensuale) del contratto di pegno, ai titoli costitutivi della garanzia reale pignorizia, quindi al contenuto del contratto, con particolare attenzione al requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, alla rilevanza della consegna della *res*, nonché, infine (e si tratta senza dubbio di uno dei temi più delicati) ai presupposti perché abbia luogo la prelazione.

Particolare attenzione è, quindi, prestata alla fase patologica della fattispecie che origina dal pegno, vale a dire a quella inerente all’escussione della garanzia volta ad ottenere soddisfazione dalla vendita o dall’assegnazione del bene, nel confronto costante con il formante giurisprudenziale.

Pur prendendo le mosse dalle previsioni codicistiche, e rivelando un forte e solido impianto di studiosi del diritto privato e di

diritto dell'impresa, agli Autori va il merito, come si diceva, di aver valorizzato le figure di pegno cosiddetto non possessorio, vale a dire quelle nelle quali il costituente (di norma un imprenditore) non è tenuto a spogliarsi della disponibilità dei beni dati in garanzia — dedicando un'apposita appendice alla figura generale del pegno mobiliare non possessorio introdotta dall'art. 1, d.l. 3 maggio 2016, n. 59.

Un'Opera, quindi, rivolta, senz'altro, all'Accademia, ma pure agli operatori del diritto e alle imprese, al mondo finanziario in generale, nonché, a ben vedere, ai privati cittadini.

Non sono oblite — e gli Autori potrebbero anzi dialogare con sociologi del diritto e storici dell'economia —, infatti, nemmeno le operazioni di prestito su pegno, un tempo riservate ai soppressi Monti di Pietà, fenomeno che sta vivendo, negli ultimi decenni, una visibile espansione anche attraverso il ricorso alla tecnologia *blockchain*.

Tutti noi abbiamo ancora negli occhi la memorabile scena del principe Antonio de Curtis, in arte Totò, nel film *Miseria e nobiltà* quando soppesa il cappotto del suo compagno di povertà prima di andarlo ad impegnare: di fronte alle richieste dettagliate di cosa comprare (da mangiare) con i pochi soldi che attraverso la costituzione in pegno avrebbe potuto ottenere, Totò, che pure era preso dai morsi della fame, è costretto a spegnere gli entusiasmi poiché quello, in tutta evidenza, non era il “paltò di Napoleone” e dunque sarebbe stato valutato ben poco.

L'Italia non è certo più il paese povero raccontato nel film del 1954 che rivelò al mondo anche la bellezza di Sofia Loren, ma il ricorso al pegno, sia pure non nelle dimensioni del secondo dopoguerra, resta una realtà estremamente diffusa in plurimi ambienti e con plurime funzioni.

Si parla ancora poco della sua applicazione con riguardo ai privati cittadini forse perché chi si trova costretto a farvi ricorso cerca di tenere riservata una decisione per la quale è umano provare pudore.

Non dimentichiamo che oggi nel nostro Paese oltre cinque milioni di persone sono definite povere dalle statistiche Istat e ben 13 milioni 525 mila persone nel 2024 sono state a rischio di povertà e di esclusione sociale. Questo vuol dire che il 23, 1 per cento della popolazione si trova in una delle tre condizioni fissate dagli indicatori di Europa 2023: a rischio di povertà; in grave deprivazione materiale e sociale; a bassa intensità di lavoro. Quasi tre milioni (2

milioni e 710 mila) sono le persone in grave privazione materiale e sociale, che significa, secondo gli indicatori, non potersi permettere un pasto adeguato tutti i giorni, non riuscire a pagare le bollette, l'affitto, il mutuo, non poter riscaldare la propria casa. E due milioni e mezzo di nostri concittadini non sono in grado di pagarsi le cure mediche e i medicinali.

In quest'ottica, è senz'altro lodevole il tentativo, ben riuscito, degli Autori di stimolare il confronto anche sulle operazioni di prestito su pegno e sulle peculiarità che, anche sotto il profilo giuridico, le connotano.

Rigore dottrinale coniugato con sensibilità economica e senza dimenticare l'attenzione sociale: queste, in sintesi, le caratteristiche degli Autori che emergono riversate in questo libro.